



DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

UFFICIO I  
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO

Roma, lì 08/08/2002

- Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali
- Ai Dirigenti Generali
- Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
- Ai Dirigenti degli Uffici Autonomi

LORO SEDI

## INFORMATIVA N. 14

Oggetto:  
Liquidazione TFS e TFR.

Alcuni Uffici Provinciali hanno chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di liquidazione dell'indennità premio servizio e dell'indennità di buonuscita nel caso in cui un dipendente in regime di TFS venga posto in aspettativa per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato ( con diritto al TFR ), ma non riprenda più servizio nel ruolo di provenienza perché nel corso dell'aspettativa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell'iscritto ( dimissioni, destituzione, inabilità, decesso ecc.).

Si precisa che in tal caso l'importo del TFS maturato alla data di inizio del periodo di aspettativa, ovvero al 30.05.2000 se il rapporto di lavoro a tempo determinato è iniziato precedentemente al 31.05.1999, dovrà essere rivalutato secondo le modalità indicate nell'art. 2120 c.c. e corrisposto unitamente alle quote di TFR spettanti per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Le modalità di liquidazione sono pertanto identiche a quelle previste nel caso in cui l'iscritto anziché essere posto in aspettativa abbia risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'atto della sottoscrizione del contratto a tempo determinato.

Per il Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle ASL resta ovviamente fermo quanto precisato nella Circolare n. 11 del 12/03/2001 che deve intendersi integrata dalla presente Informativa.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dr. Luigi Marchione )  
*f.to Luigi Marchione*